



**Edizione di martedì 7 Gennaio 2025**

## **CASI OPERATIVI**

**Rivalutazione beni aziendali e “sottozero”**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Rimborsi di spesa e riaddebiti per i lavoratori autonomi**

di Laura Mazzola

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Scissione mediante scorporo solo a favore di beneficiarie neocostituite**

di Ennio Vial

## **ACCERTAMENTO**

**Adempimento collaborativo: pubblicato il modello di adesione al regime**

di Angelo Ginex

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Risk assessment & management: il rischio di impresa**

di Gian Luca Nieddu, Matteo P. Marabelli

## **IN DIRETTA**

**Euroconference In Diretta puntata del 7 gennaio 2025**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## **CRESCITA PROFESSIONALE**

**Cos'è il credito d'imposta?**di **Orazio Stangherlin** - Arcadia Network

**CASI OPERATIVI**

---

***Rivalutazione beni aziendali e “sottozero”***di **Euroconference Centro Studi Tributari** **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Alfa società di persone Alfa, nell'esercizio 2019, è passata dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata. L'esercizio della società corrisponde all'anno solare.

Al 31 dicembre 2020 la società ha effettuato la rivalutazione dei beni aziendali ai sensi del D.L. 104/2020 per un immobile iscritto in bilancio al 31 dicembre 2019, attribuendogli rilevanza fiscale mediante il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 3% (immobile rivalutato al prezzo di mercato pari a 3.000.000 di euro). Dato che la società Alfa è in contabilità semplificata, non è stata iscritta alcuna riserva di rivalutazione, per la quale si sarebbe potuto procedere all'affrancamento.

Trascorso il periodo di sorveglianza di cui all'articolo 110, comma 5, D.L. 104/2020, a gennaio 2024 la società ha proceduto alla cessione dell'immobile al prezzo di 3.000.000 di euro senza generare nessuna plusvalenza e quindi l'operazione non ha generato reddito fiscale in capo alla società e ai soci.

Il ricavato della vendita dell'immobile è stato distribuito ai soci. Alla fine dell'esercizio 2024 si intende liquidare la società che non presenta più nessun attivo né passivo.

A questo punto si pongono le seguenti domande:

- nelle società di persone trova applicazione la tassazione sottozero?
- la rivalutazione del bene può aumentare il costo fiscale della partecipazione dei soci?
- nel caso di applicazione della tassazione sottozero, qual è la natura del reddito da tassare da parte dei soci?

**[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)**

I “casi operativi” sono esclusi dall’abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

## ***Rimborsi di spesa e riaddebiti per i lavoratori autonomi***

di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

### **Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio**

Scopri di più

Il **D.Lgs. 192/2024**, recante “*Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires)*” e pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16.12.2024, n. 294, dà attuazione ad alcuni dei principi contemplati all'[articolo 5, L. 111/2023](#), in tema di **revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche**.

L'[articolo 54, comma 2, Tuir](#), come modificato dal citato D.Lgs. 192/2024, interviene sui **rimborsi analitici**, prevedendo che **non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:**

***“b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;***

***c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi”.***

Di seguito, il comma 3, del medesimo [articolo 54, Tuir](#), afferma: “***Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista***”.

Ne consegue che tali somme diventano **estrane alla determinazione del reddito da lavoro autonomo**.

La nuova previsione deve essere collegata con quella indicata all’interno del nuovo **articolo 54-ter, Tuir**, introdotto dall'[articolo 5, D.Lgs. 192/2024](#), il quale statuisce la **non deducibilità dei costi riaddebitati analiticamente al committente**.

Nel dettaglio, il comma 1, dell’articolo 54-ter, Tuir, afferma: “***Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo***”.

In questo modo “il cerchio si chiude”, in quanto, a fronte dell’**irrilevanza del compenso**, con la

conseguente **venir meno dell'obbligo di eseguire la ritenuta d'acconto**, vi è anche l'**irrilevanza del costo**.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui il committente **non rimborsi le spese al professionista**, tali **spese risultano deducibili**.

Tale disciplina, analoga a quella prevista nell'ambito del reddito d'impresa per la deducibilità delle perdite su crediti, è stata introdotta proprio **al fine di evitare che il costo resti**, di fatto, **indeducibile in capo all'esercente arti e professioni**.

In particolare, all'interno dell'**articolo 54-ter, comma 2, Tuir**, è stabilito che le **eventuali spese non rimborsate dal committente sono deducibili dalla data in cui**:

- **il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, disciplinati dal D.Lgs. 14/2019, **o a procedure estere equivalenti**, previste in Stati o territori con i quali esiste **un adeguato scambio di informazioni** (per ciascuno dei citati istituti, viene poi individuato il momento in cui il committente si considera assoggettato agli stessi);
- **la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è rimasta infruttuosa**;
- **il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto**.

Per quanto riguarda l'indicazione di cui al comma 2, il committente si considera che abbia **fatto ricorso o che sia stato assoggettato** a uno degli istituti disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, alle **date riportate nella successiva tabella**.

Lettera Istituti	Decorrenza
a) Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata del sovraindebitato	Data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e controllata
b) Liquidazione coatta amministrativa	Data del provvedimento che la dispone
c) Procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi	Data di ammissione alla procedura
d) Concordato preventivo	Data del decreto di apertura della procedura
e) Accordo di ristrutturazione dei debiti piano di ristrutturazione soggetto omologazione	Data di omologazione dell'accordo ovvero del piano
f) Piano attestato di risanamento	Data certa degli atti e dei contratti di cui all' <a href="#">articolo 56, comma 5, D.Lgs. 14/2019</a>
g) Contratto o accordo di cui all' <a href="#">articolo 23, comma 1 lett. a), b) e c), D.Lgs. 14/2019</a>	Data certa degli atti
h) Concordato semplificato, ex <a href="#">articolo 25-sexies, D.Lgs. 14/2019</a>	Data del decreto previsto dalla disposizione normativa
i) Concordato minore	Data di apertura della procedura

- l) Ristrutturazione dei debiti del Data della pubblicazione della relativa consumatore, ex [articolo 67 e ss., D.Lgs. 14/2019](#) proposta ai sensi dell'[articolo 70, D.Lgs. 14/2019](#)

In ogni caso, per le **spese di modesta entità**, ossia quelle di **ammontare non superiore a 2.500 euro**, come previsto dall'articolo 54-ter, comma 5, Tuir, tenendo conto anche del **compenso a esse relativo**, la deducibilità è riconosciuta se, **entro un anno dalla relativa fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso**, a partire dal **periodo di imposta** nel corso del quale scade **tale periodo annuale**.

Viceversa, le **spese dedotte e successivamente rimborsate concorrono** alla formazione del **reddito di lavoro autonomo** nel periodo d'imposta della **relativa percezione**.

L'applicazione di tale novità è regolamentata dal comma 2, dell'articolo 6, in tema di **decorrenza**.

Si prevede esplicitamente che, **fino allo scorso 31.12.2024, i rimborsi addebitati analiticamente al committente ricadono nella vecchia disciplina** e, quindi, i costi risultano interamente deducibili ed i compensi tassabili, con obbligo di **operare la ritenuta d'acconto ex articolo 25, D.P.R. 600/1973**.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

## Scissione mediante scorporo solo a favore di beneficiarie neocostituite

di Ennio Vial

Master di specializzazione

### Operazioni straordinarie

Focus con gli esperti del settore

Scopri di più

Che la scissione mediante scorporo possa essere implementata solo con **una beneficiaria di nuova costituzione** è facilmente desumibile dalla lettera della norma. L'[articolo 2506.1, cod. civ.](#), infatti, prevede espressamente che “*Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote [a sé stessa], **continuando la propria attività***”.

Abbiamo racchiuso tra parentesi quadre quello che è **senz'altro un refuso** e abbiamo sottolineato la parte di nostro interesse. In sostanza, la scissione mediante scorporo si inquadra tra **le scissioni parziali a vantaggio di beneficiarie neocostituite**. La differenza significativa rispetto alla scissione di cui all'articolo 2506, cod. civ., è costituita dal fatto che **le quote delle beneficiarie non vengono assegnate ai soci della scissa, ma alla scissa stessa**.

*Quid iuris* nel caso di scissione mediante scorporo a vantaggio di beneficiarie **già esistenti**? Si tratta davvero di **un'operazione impraticabile**?

Di fronte a un dubbio simile, un tempo un notaio mi disse: “*ricorda che ogniqualvolta avrai esigenza di porre in essere una operazione troverai una massima che ti dirà che lo puoi fare*”.

Nel nostro caso, la Massima che ci viene in aiuto è la **n. 209 del Consiglio notarile di Milano** del 16.11.2023, secondo cui “*È legittima una **scissione mediante scorporo** – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell'assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – anche nei confronti di **società beneficiarie preesistenti***”.

Sulla stessa scia si colloca anche la **Massima n. 89/2024** dell'Osservatorio societario del consiglio notarile dei **distretti notarile riuniti di Firenze, Prato e Pistoia**. **Tre sono i punti chiave** dell'intervento:

- in linea con quanto enunciato dai Notai di Milano, è **ammissibile la scissione con scorporo in favore di società già costituite**;



- viene affermato che nella scissione con scorporo **è possibile assegnare alla beneficiaria solo attività** (sul punto non abbiamo particolari osservazioni);
- infine, viene statuito che nella scissione con scorporo è possibile assegnare alla beneficiaria anche **l'intero patrimonio della scissa**, con la conseguenza che quest'ultima **assumerà l'oggetto proprio della holding di partecipazioni**.

Si tratta di prese di posizione di sicuro interesse che, tuttavia, non trovano riscontro nello Studio del Notariato n. 45-2023/I, ove si afferma che, in caso di apporto dell'intero patrimonio, si configura una **costituzione di una newco** e, venendo al caso oggetto della nostra analisi, in caso di apporto di parte del patrimonio in società preesistente **si configura un aumento di capitale** e quindi, sostanzialmente, **di un conferimento**.

Il rischio, pertanto, potrebbe essere in caso di implementazione di una **scissione mediante scorporo a vantaggio di beneficiarie già esistenti** di vedersi riqualicare l'operazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria in un conferimento. Si badi che sotto il profilo fiscale **le conseguenze sono sostanzialmente irrilevanti**, qualora il compendio trasferito **rappresenti un ramo di azienda**, ma diventano più significative nel caso in cui si **tratti di semplici beni**.

Questa riqualficazione potrebbe essere **un evento remoto**, ma **non escludibile a priori**.

Il problema sembrava inizialmente risolto dal legislatore della riforma fiscale il quale, nelle bozze, aveva previsto l'aggiunta del seguente [comma 15-quater, all'articolo 173, Tuir](#): *"In caso di scissione mediante scorporo di una società in altre preesistenti si applicano le disposizioni di cui al comma 10"*.

In sostanza, in caso di **scissione mediante scorporo** a vantaggio di una beneficiaria preesistente, si sarebbe dovuto effettuare il test volto a verificare la **riportabilità delle perdite fiscali**. Ebbene, il legislatore fiscale – che non si trova in una posizione servente rispetto al legislatore civilistico – nel momento in cui ammette la **scissione mediante scorporo** con beneficiarie preesistenti, implicitamente **rettifica le previsioni del codice civile**.

Abbiamo, tuttavia, avuto modo di **prendere atto che la versione definitiva** della norma come contenuta nel D.Lgs. 192/2024, non contiene più la previsione in discorso, **togliendo quel supporto e quella serenità di cui gli operatori sentivano l'esigenza**.

## ACCERTAMENTO

## ***Adempimento collaborativo: pubblicato il modello di adesione al regime***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### **Regime di adempimento collaborativo e tax control framework**

Strumenti pratici per la gestione del rischio e la governance fiscale

Scopri di più

La gestione del **rischio fiscale** sta assumendo un ruolo sempre più importante nella **governance aziendale**, in quanto le **conseguenze patrimoniali e reputazionali** delle violazioni tributarie possono essere notevoli. Al fine di governare il rischio di operare in violazione di norme fiscali (o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario), i contribuenti possono dotarsi di un **sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale** (c.d. **Tax Control Framework**).

L'adozione di tale sistema integrato, volto a monitorare, presidiare e valutare il rischio fiscale, permette di aderire al **regime di adempimento collaborativo** (c.d. Regime di *cooperative compliance*), istituito introdotto dal **D.Lgs. 128/2015** e, recentemente, modificato dal **D.Lgs. 221/2023**, che evita le attività di controllo *ex post*, nonché attiva, sulle posizioni fiscali incerte, un'**interlocuzione preventiva** con l'autorità finanziaria, in modo da avere **maggiori certezze** prima della presentazione della dichiarazione.

Quest'ultima **riforma** è ormai pienamente **operativa**, considerata l'emanazione sia del **decreto attuativo** del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6.12.2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 17.12.2024 n. 295, sia del **provvedimento dell'Agenzia delle entrate** del 17.12.2024, che ha approvato l'apposita modulistica per poter aderire al citato regime.

Si rammenta che il **regime di adempimento collaborativo** è riservato ai contribuenti che conseguono un **volume di affari o di ricavi non inferiore a euro 750.000.000** a decorrere dal **2024**, **non inferiore a euro 500.000.000** a decorrere dal **2026** e **non inferiore a euro 100.000.000** a decorrere dal **2028** (quest'ultima soglia è stata prevista dal **D.Lgs. 221/2023**). Tali **requisiti dimensionali** sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il **valore più elevato tra i ricavi indicati**, secondo corretti principi contabili, nel **bilancio relativo all'esercizio precedente** a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai **due esercizi anteriori** e il **volume di affari** indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto **relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori**.

Il **regime di adempimento collaborativo** è riservato, altresì, ai contribuenti che:

- appartengono a un **gruppo di imprese**, a condizione che almeno un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i suindicati requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'[articolo 4, comma 1-bis, Lgs. 128/2015](#);
- danno esecuzione alla risposta all'**istanza di interpello nuovi investimenti**, ex [articolo 2, D.Lgs. 147/2015](#), indipendentemente dall'ammontare del suo volume di affari o di ricavi, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal **Lgs. 128/2015**.

Infine, possono accedere al **regime di adempimento collaborativo**, le **società partecipanti al gruppo Iva**, le **imprese estere** che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui all'[articolo 1-bis, D.L. 50/2017](#), nonché i **soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato** che rispetta i suddetti requisiti dimensionali.

Con **provvedimento del 17.12.2024** è stata approvato il **modello** per la presentazione della **domanda di adesione** al regime di adempimento collaborativo.

La domanda, resa disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, in formato elettronico, sul proprio sito istituzionale, deve essere **sottoscritta e presentata all'Ufficio Adempimento collaborativo** della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, **esclusivamente per via telematica** attraverso l'impiego della posta elettronica certificata. In particolare, la domanda deve essere **inviata all'indirizzo di PEC: [dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it)**, ovvero, per i soggetti non residenti privi di PEC, **all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: [dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it](mailto:dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it)**

Inoltre, secondo quanto previsto dal **D.M. 6.12.2024**, la domanda di adesione al regime in esame è corredata della seguente **documentazione**:

1. descrizione dell'**attività svolta** dall'impresa;
2. **strategia fiscale** regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore alla presentazione dell'istanza;
3. documento descrittivo del **sistema di controllo del rischio fiscale** adottato e delle sue modalità di funzionamento;
4. mappa dei **processi aziendali**;
5. mappa dei **rischi fiscali** anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
6. **certificazione** sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale rilasciata da professionisti abilitati e avente data certa anteriore alla presentazione dell'istanza.

Tale documentazione può essere **presentata o integrata entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda, unitamente a ogni **altro documento ritenuto utile dal contribuente**.



Infine, si rileva che i soggetti che presentano **istanza nell'anno 2024** (dopo il 18 gennaio) e, comunque, i soggetti che desiderano estendere gli effetti dell'adesione al **periodo di imposta in corso al 31.12.2024**, possono predisporre e presentare all'Agenzia delle entrate la **certificazione** del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ad integrazione della domanda di adesione già trasmessa, **entro il prossimo 31.12.2025**.

## ***Risk assessment & management: il rischio di impresa***

di Gian Luca Nieddu, Matteo P. Marabelli

Seminario di specializzazione

### **Risk assessment & management: strategie e strumenti per la gestione dei rischi**

Scopri di più

Nell'ambito del ***risk assessment & management aziendale***, una gestione sistematica dei rischi può rappresentare un elemento centrale per il **successo e la sostenibilità delle imprese**: occorre, infatti, considerare il **rischio**, non solo come una minaccia da prevenire e contrastare, bensì anche come un'**opportunità** di creazione di valore, favorendo una **visione strategica** di lungo termine.

Fare impresa è un atto creativo. È una sfida che **combina coraggio, visione e determinazione**. L'imprenditore si muove nel territorio del rischio, investendo risorse, tempo ed energia, con la convinzione di **ottenere risultati che possano generare valore**. Richard Cantillon, uno dei primi teorici dell'economia, ha descritto l'imprenditore come colui che accetta l'alea economica e si **assume il rischio di portare avanti un progetto** in un contesto incerto.

Risulta allora sicuramente utile provare a **declinare il concetto di rischio**. Nella normativa italiana non è presente una vera e propria definizione di **rischio di impresa**. **Nella prassi e nella best practice di riferimento** (Documento CNDCEC "Sostenibilità, governance e finanza di impresa" dell'8.3.2024), per "**rischio**" si intende la **pericolosità di un fenomeno**, ed è determinato dal prodotto tra P (probabilità del suo verificarsi) e G (gravità del suo impatto), secondo **la formula:  $R = P \times G$** .

In particolare:

- per "**probabilità (P)**" si intende il livello di eventualità che il fenomeno indesiderato si possa verificare tenendo conto delle misure precauzionali già in essere al momento della valutazione;
- per "**gravità dell'impatto (G)**" s'intende la portata delle conseguenze del fenomeno indesiderato.

Sempre nella *best practice*, si è soliti distinguere il *downside risk* dall'*upside risk*.

Il ***downside risk*** riguarda le **potenziali perdite o risultati peggiori rispetto alle aspettative**. È il tipo di rischio tradizionalmente associato alle **decisioni imprenditoriali o finanziarie** e

comprende scenari in cui eventi avversi possono compromettere la **performance** aziendale o il valore degli **asset**.

L'**upside risk** si riferisce, invece, alla possibilità che un evento produca un risultato migliore rispetto alle **aspettative o alle proiezioni iniziali**. Questo tipo di rischio riguarda le **opportunità positive e i potenziali guadagni** oltre il livello previsto. È spesso associato a contesti in cui innovazione, *performance* superiori o cambiamenti di mercato possono generare valore aggiunto per un'organizzazione. L'**upside risk** è legato, quindi, ad un **concetto più progredito di rischio**, ovvero di un qualcosa che è **portatore di possibili opportunità di creazione di valore** (Cfr. "Il Risk Assessment, il Risk Management e i Compliance Programs", Gianaria N., Parena B., Vernerio P., in "Modello Organizzativo Dlgs. 231 e organismo di vigilanza", a cura di Vernerio P., 2024, Torino).

La corretta gestione del rischio diventa, in quest'ottica, **ancor più di vitale importanza per un'impresa**. Non a caso, con la riforma del D.Lgs. 14/2019 – rubricata "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", in attuazione della L. 155/2017 – il Legislatore ha introdotto una **nuova esplicitazione dei doveri** di un imprenditore nell'articolo 2086, cod. civ. *"l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*. La norma di comportamento del Collegio sindacale per le società non quotate n. 11.1, aggiornata al dicembre 2023, chiarisce, tra l'altro, che : *"l'adozione e la valutazione dell'adeguatezza degli assetti rientra tra le competenze degli organi amministrativi (...)"*.

Il rischio, logicamente, va prima individuato e valutato; e – in un secondo momento – gestito. Queste due fasi sono quelle che vengono comunemente chiamate **risk assessment & management**.

Il **risk assessment** è il processo attraverso cui un'organizzazione **identifica e analizza i rischi a cui è esposta**. Secondo il Comitato COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), come descritto nel documento *"Enterprise Risk Management – Integrated Framework"*, si tratta di una fase critica per comprendere l'impatto e la probabilità degli eventi rischiosi. Questo processo include l'identificazione delle **vulnerabilità aziendali** e **l'assegnazione di priorità** per un intervento mirato.

Diversamente, il **risk management** si riferisce alle **attività intraprese per ridurre**, monitorare e controllare **i rischi identificati**. L'ISO 31000 definisce il **risk management** come *"il coordinamento di attività per dirigere e controllare un'organizzazione con riferimento ai rischi"*. Questo include strategie come la **riduzione del rischio**, **il trasferimento dello stesso** (ad esempio, attraverso assicurazioni) o l'accettazione consapevole del **rischio residuo**.

Queste due fasi sono esattamente quelle **delineate da Confindustria** (*"Linee Guida per la*

costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo”) per strutturare un **sistema di prevenzione dei rischi di cui al D.Lgs. 231/2001** che preveda:

*“a) l'**identificazione dei rischi potenziali**: ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231. Per “rischio” si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (in particolare all'art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi. Per esempio, in relazione al rischio di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'analisi dovrà verosimilmente estendersi alla totalità delle aree ed attività aziendali;*

*b) la **progettazione del sistema di controllo** (cd. “protocolli” per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè, ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire – congiuntamente o disgiuntamente – su due fattori determinanti: i) la probabilità di accadimento dell'evento e ii) l'impatto dell'evento stesso”.*



**IN DIRETTA**

---

## ***Euroconference In Diretta puntata del 7 gennaio 2025***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.



## ***Cos'è il credito d'imposta?***

di **Orazio Stangherlin** - Arcadia Network

**AGEVOLAZIONI FUTURO INNOVAZIONE**[SCOPRI DI PIÙ](#)

Il **credito d'imposta** è una forma di agevolazione fiscale che permette alle imprese di recuperare una parte delle spese sostenute per specifiche attività attraverso una riduzione dell'imposta dovuta. In pratica, le aziende possono detrarre una percentuale delle spese dal totale delle imposte che devono pagare allo Stato, diminuendo così il carico fiscale complessivo.

Questo strumento è particolarmente interessante per le PMI, che possono ridurre i costi di investimenti strategici in settori come la ricerca e sviluppo, la digitalizzazione dei processi produttivi e la formazione del personale.

### **Crediti d'imposta per innovazione e digitalizzazione**

Nel panorama attuale, esistono diverse tipologie di credito d'imposta che le PMI possono sfruttare per sostenere la loro trasformazione digitale e i loro progetti innovativi.

Ecco i principali:

#### **1. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo**

Il credito d'imposta per la **ricerca e sviluppo** è uno degli strumenti più utilizzati dalle PMI per incentivare l'innovazione. Questo incentivo consente di recuperare una parte delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo (R&S), come lo sviluppo di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi innovativi.

Le PMI possono ottenere fino al **20% di credito d'imposta** sulle spese ammissibili, con un limite massimo annuale che può arrivare a 4 milioni di euro. È un'opportunità importante per le aziende che vogliono mantenere un vantaggio competitivo attraverso l'innovazione.

**Esempio pratico:** Un'impresa manifatturiera che investe 100.000 euro in ricerca per sviluppare una nuova linea di prodotti tecnologici, può ottenere fino a 20.000 euro di credito d'imposta. Questi fondi possono essere utilizzati per ridurre le tasse dovute, facilitando l'investimento in innovazione senza gravare eccessivamente sul bilancio.

## 2. Credito d'Imposta per la digitalizzazione

Il **credito d'imposta per la digitalizzazione** è rivolto a tutte le imprese che investono in tecnologie digitali e nell'acquisto di beni strumentali tecnologici. Questo credito copre una parte delle spese per l'acquisto di software, hardware, o servizi di consulenza necessari per migliorare l'efficienza e la competitività dell'impresa attraverso la digitalizzazione.

Le PMI possono ottenere un credito d'imposta che varia dal **6% al 40%** delle spese sostenute, a seconda del tipo di investimento. Questo strumento è particolarmente utile per le imprese che vogliono automatizzare i propri processi produttivi o gestionali.

**Esempio pratico:** uno studio professionale che decide di adottare un nuovo gestionale cloud per migliorare la gestione dei clienti e ottimizzare i processi amministrativi può recuperare parte dei costi. Se lo studio investe 30.000 euro per l'acquisto di software e consulenza tecnica, può ottenere un credito d'imposta del 20%, riducendo il costo finale di 6.000 euro.

## 3. Credito d'Imposta per formazione 4.0

Un altro strumento cruciale è il **credito d'imposta per la formazione 4.0**, che permette di recuperare una parte delle spese sostenute per formare i dipendenti su tematiche legate all'innovazione tecnologica, come l'uso di nuovi software o tecnologie digitali. Le aziende possono ottenere un credito che va dal **30% al 50%** delle spese ammissibili, a seconda delle dimensioni dell'impresa.

**Esempio pratico:** un'azienda del settore logistico decide di investire 50.000 euro per formare il proprio personale sull'uso di un nuovo sistema di gestione automatizzata del magazzino. Se l'impresa ha meno di 250 dipendenti, può ottenere un credito d'imposta del 40%, recuperando 20.000 euro.

### Come accedere al credito d'imposta

Accedere ai crediti d'imposta non è complesso, ma richiede attenzione a determinati passaggi burocratici. Ecco una guida pratica:

1. **identificare le spese ammissibili:** il primo passo è identificare quali spese possono essere coperte dal credito d'imposta. Per esempio, nel caso del credito per ricerca e sviluppo, le spese ammissibili includono il personale impiegato in attività di ricerca, i materiali necessari, le consulenze esterne e i costi dei brevetti;
2. **raccogliere la documentazione:** è fondamentale tenere traccia di tutte le spese sostenute e conservare la documentazione a supporto (fatture, contratti, buste paga) in modo da poter dimostrare all'Agenzia delle Entrate l'effettivo sostenimento delle spese;
3. **compilare il modello F24:** una volta raccolta la documentazione necessaria, il credito d'imposta può essere richiesto presentando il modello F24, che permette di utilizzare il credito per compensare le imposte dovute;
4. **consultare un commercialista:** sebbene il processo sia relativamente semplice, può essere utile consultare un commercialista o un consulente fiscale, per evitare errori e massimizzare il credito d'imposta a cui si ha diritto.

## Conclusione

Il credito d'imposta è uno strumento potente per supportare le PMI e i professionisti nel loro percorso di innovazione e digitalizzazione. Che si tratti di investire in ricerca e sviluppo, acquistare nuove tecnologie o formare il personale, questi incentivi fiscali offrono un vantaggio competitivo significativo, rendendo più accessibili progetti che altrimenti potrebbero sembrare troppo costosi. Monitorare le opportunità disponibili e pianificare strategicamente gli investimenti è il modo migliore per approfittare di questi strumenti e sostenere la crescita aziendale nel lungo termine.